



19/144/SR14/C11

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLO  
SVILUPPO ECONOMICO RECANTE LA REVISIONE DELLE  
CONDIZIONI E DELLE MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DEGLI  
INTERVENTI PER LE AREE DI CRISI INDUSTRIALE AGEVOLATI AI  
SENSI DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1989, N. 181**

**Parere, ai sensi dell'articolo 27, commi 8 e 8-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134**

*Punto 14) Odg Conferenza Stato - Regioni*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sottolinea che il provvedimento è in linea con quanto richiesto in precedenza dalle Amministrazioni regionali, in particolare con riferimento all'abbassamento della soglia minima, la previsione della partecipazione di aggregazione di imprese, l'inserimento degli aiuti alla formazione, la previsione del cumulo con alcune tipologie di aiuti (nella fattispecie aiuti sotto forma di garanzia e agevolazioni fiscali) e la previsione di una sorta di procedura fast track per i programmi di investimenti strategici.

Allo stesso tempo, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avanza alcune ulteriori richieste, in particolare:

- la possibilità di far partecipare le aggregazioni non solo tramite contratti di rete ma anche in altre forme più flessibili;
- l'introduzione di ulteriori tipologie di spese ammissibili tra cui quelle relative ad interventi per favorire l'internazionalizzazione per il tramite di servizi all'innovazione di cui all'articolo 28 del reg. (UE) 651/2014;
- l'introduzione di bonus per l'assunzione;
- la possibilità per le singole Regioni di decidere se applicare o meno la procedura prevista per gli accordi di sviluppo per programmi di investimento strategici;
- la necessità di una ulteriore e maggiore semplificazione delle procedure;
- la possibilità di rivedere la disposizione in tema di revoca nel caso del venir meno della partecipazione di un'impresa all'aggregazione.

In particolare l'introduzione del regime ex art. 28, eventualmente riconoscendo spese pro-quota sul totale dell'investimento ammissibile principale (come già accade per il progetto di innovazione dell'organizzazione che non deve superare il 20% dell'investimento ammissibile), potrebbe essere utile per finanziare servizi per l'innovazione commerciale o comunque tesi a sostenere e potenziare la presenza sui mercati internazionali, senza snaturare la finalità del programma di investimenti principale, che resta quello di ampliamento o diversificazione produttiva, e di connesso incremento occupazionale.

Allo stesso tempo il sostegno a servizi qualificati di innovazione con l'art. 28 GBER potrebbe in modo efficace integrare gli investimenti per l'acquisizione di beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello Impresa 4.0. (di cui all'art. 6, c. 1 lett. f).

In assenza della suddetta integrazione, si rischia che i servizi debbano essere tutti ricompresi all'interno di quel limite massimo del 5% sugli investimenti che prevede il decreto, nel rispetto dell'art. 18 GBER.

Le Regioni infine manifestano preoccupazione sul fatto che la disciplina attuativa, ovvero tempi e aspetti di dettaglio della procedura in capo al soggetto Gestore– che fino ad oggi hanno costituito la maggiore criticità sia in fase di accesso sia nella fase successiva di istruttoria e valutazione - siano rinviati ad una successiva circolare, sulla quale le Regioni non possono esprimersi. Al riguardo sarebbe opportuno inserire nel decreto gli aspetti essenziali della procedura valutativa e i punteggi assegnati ai criteri.

Roma, 1° agosto 2019